

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 17/05/2016

n. 10099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI	Massimo	- rel. Presidente	-
Dott. RAGONESI	Vittorio	- Consigliere	-
Dott. GENOVESE	Francesco Antonio	- Consigliere	-
Dott. SCALDAFERRI	Andrea	- Consigliere	-
Dott. MERCOLINO	Guido	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7201-2014 proposto da:

B.G.A., elettivamente domiciliato presso la
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall'Avvocato MARIA CALO', giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

D.C., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata difesa dall'Avvocato
COSIMO PARCO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 400/2013 della CORTE D'APPELLO SEZIONE
DISTACCATA di TARANTO del 28/06/2013, depositata il 30/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell'11/03/2016 dal Presidente Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di divorzio tra B.G.A. e D.C., la Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 30/9/2013, confermava la pronuncia di primo grado, liquidando alla moglie assegno di Euro 310,00 mensili.

Ricorre per cassazione il marito.

Resiste con controricorso la moglie.

Il ricorrente lamenta che nelle more processuali vi sarebbe stata una modifica delle sue condizioni economiche in senso peggiorativo(e cioè egli stesso avrebbe cessato ogni attività lavorativa).

Giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. N. 2184 del 2009;

3325 del 2012) afferma che tali sopravvenienze, per ragioni di economia processuale, potrebbero essere considerate dal giudice di appello, nella pronuncia di separazione o divorzio. In tal senso il ricorso appare ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente.

Tuttavia il ricorso stesso appare infondato.

Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo chiarisce che, pur prescindendo si dalla circostanza non provata che il marito si sia reso impossidente in vista del futuro divorzio, è certo che i suoi possedimenti, riportati nelle denunce dei redditi e nella relazione catastale prodotta

dalla moglie, necessitano di capacità di reddito, anche ai soli fini del loro mantenimento; la Corte di merito presume che da alcuni di essi egli tragga rendite locatizie (o comunque ne potrebbe trarre) che gli consentano un adeguato sostentamento.

Prosegue il Giudice a quo evidenziando che la moglie, dopo la separazione, si è adattata a svolgere lavori precari e poco remunerativi, come bracciante agricola, e che ciò non ha certo eliminato il divario economico tra le parti, desumibile dalla capacità di reddito del marito, fondato sia sulla notevole competenza del suo lavoro di mastro-muratore, che è riuscito, nel corso degli anni ad investire i propri guadagni in unità abitative e in terreni, sia sulle sue precedenti dichiarazioni dei redditi.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

Diritto
PQM
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.100,00 comprensive di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2016

Note

Utente: CHIARA REPOSO
www.iusexplorer.it - 02.09.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156